

Tavole sinottiche ipertestuali recanti disposizioni per il conseguimento ed il mantenimento del titolo di avvocato specialista

*A cura di
Avv. Cecchino Cacciatore*

*Con la collaborazione di
Dott.ssa Claudia Bruno
Dott. Luigi Meli*

Conseguimento del titolo di avvocato specialista

```
graph TD; A[Conseguimento del titolo di avvocato specialista] --> B[Percorso ordinario]; A --> C[Percorso per comprovata esperienza];
```

Percorso ordinario

Percorso per comprovata
esperienza

Conseguimento del titolo di avvocato specialista

Ai fini del decreto 12 agosto 2015, n. 144 è avvocato specialista l'avvocato che ha acquisito il titolo in uno dei settori di specializzazione di cui all'art.3.



Il titolo di avvocato specialista è conferito dal Consiglio nazionale forense in ragione del percorso formativo previsto dall'art. 7 o della comprovata esperienza professionale maturata dal singolo avvocato a norma dell'art.8.

L'avvocato può conseguire il titolo di specialista in non più di due dei seguenti settori di specializzazione:

- a) Diritto civile;
- b) Diritto penale
- c) Diritto amministrativo;
- d) Diritto del lavoro e della prevenzione sociale;
- e) Diritto tributario, doganale e della fiscalità;
- f) Diritto internazionale
- g) Diritto dell'Unione europea;
- h) Diritto dei trasporti e della navigazione;
- i) Diritto della concorrenza;
- l) Diritto dell'informazione, della comunicazione digitale e della protezione dei dati personali;
- m) Diritto della persona, delle relazioni familiari e dei minorenni;
- n) Tutela dei diritti umani e protezione internazionale;
- o) Diritto dello sport.



Nei settori di cui alle lettere a), b) e c) il titolo di specialista si acquisisce a seguito della frequenza con profitto dei percorsi formativi ovvero dell'accertamento della comprovata esperienza relativamente ad almeno uno degli indirizzi di specializzazione indicati nei commi 3,4 e 5, in conformità alle disposizioni del presente regolamento.*

*così come modificato dal Decreto 1 ottobre 2020, n. 163.

Al settore di diritto civile afferiscono i seguenti indirizzi:

- a) Diritto successorio;
- b) Diritti reali, condominio e locazioni;
- c) Diritto dei contratti;
- d) Diritto della responsabilità civile, della responsabilità professionale e delle assicurazioni;
- e) Diritto agrario;
- f) Diritto commerciale e societario;
- g) Diritto industriale, della proprietà intellettuale e dell'innovazione tecnologica;
- h) Diritto della crisi di impresa e dell'insolvenza;
- i) Diritto dell'esecuzione forzata;
- j) Diritto bancario e dei mercati finanziari;
- k) Diritto dei consumatori.

Al settore del diritto penale afferiscono i seguenti indirizzi:

- a) Diritto penale della persona;
- b) Diritto penale della pubblica amministrazione;
- c) Diritto penale dell'ambiente, dell'urbanistica e dell'edilizia;
- d) Diritto penale dell'economia e dell'impresa;
- e) Diritto penale della criminalità organizzata e delle misure di prevenzione;
- f) Diritto dell'esecuzione penale;
- g) Diritto penale dell'informazione, di internet e delle nuove tecnologie.

Al settore del diritto amministrativo afferiscono i seguenti indirizzi:

- a) Diritto del pubblico impiego e della responsabilità amministrativa;
- b) Diritto urbanistico, dell'edilizia e dei beni culturali;
- c) Diritto dell'ambiente e dell'energia;
- d) Diritto sanitario
- e) Diritto dell'istruzione;
- f) Diritto dei contratti pubblici e dei servizi di interesse economico generale;
- g) Diritto delle autonomie territoriali e del contenzioso elettorale;
- h) Contabilità pubblica e contenzioso finanziario-statistico.

I consigli dell'ordine formano e aggiornano, a norma dell'art. 15, comma 1, lett. c) della legge 31 dicembre 2012, n. 247, gli elenchi di avvocati specialisti sulla base dei settori di specializzazione e li rendono accessibili al pubblico anche tramite consultazione telematica. L'avvocato può chiedere che nell'elenco siano specificati l'indirizzo o gli indirizzi di cui all'art. 3 comma 2, sino a un massimo di tre per ciascun settore*.

* Così come modificato dal Decreto 1 ottobre 2020, n. 163.

Per conseguire il titolo di avvocato specialista in uno dei settori di specializzazione, l'interessato deve presentare domanda presso il consiglio dell'ordine d'appartenenza.
Può presentare domanda l'avvocato che:

Negli ultimi 5 anni ha frequentato con esito positivo i corsi di specializzazione, oppure ha maturato una comprovata esperienza nel settore di specializzazione;

Non ha riportato nei tre anni precedenti la presentazione della domanda, una sanzione disciplinare definitiva conseguente a comportamento realizzato in violazione del dovere di competenza o di aggiornamento professionale;

Non ha subito nei tre anni precedenti la presentazione della domanda, la revoca del titolo di specialista.

L'avvocato che intenda richiedere il titolo di specialista

Deve presentare la domanda al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati (*breviter COA*) che tiene l'albo cui è iscritto.

Il COA verificata la regolarità della documentazione prodotta la trasmette al Consiglio Nazionale Forense (*breviter CNF*)

Il COA verifica la regolarità della documentazione prodotta. Nel caso in cui la documentazione presentata non sia «regolare», ha il potere\dovere di richiedere integrazioni istruttorie all'istante.

La domanda deve rivestire la forma di autocertificazione\dichiarazione di atto di notorietà di cui al D.P.R n.445 del 2000

*Nota bene

Al fine dell'osservanza del limite di cui all'art. 3 la domanda può contenere la rinuncia al titolo di specialista già conseguito.

I percorsi formativi

Ai fini della organizzazione dei corsi, il Consiglio nazionale forense o i consigli dell'ordine degli avvocati stipulano con le articolazioni di cui al comma 1 apposite convenzioni per assicurare il conseguimento di una formazione specialistica orientata all'esercizio della professione nel settore e nell'indirizzo di specializzazione.*

Corsi di specializzazione organizzati dai Dipartimenti o dalle strutture di raccordo di cui all'art 2, comma 2, lettera c) della legge 30 dicembre 2010, n. 240 degli ambiti di giurisprudenza delle università legalmente riconosciute e inserite nell'apposito elenco del Ministero dell'istruzione, università e ricerca. (*breviter* MIUR)

Il Consiglio nazionale forense può stipulare le convenzioni anche d'intesa con le associazioni specialistiche maggiormente rappresentative di cui all'art. 35, comma 1, lettera s), della legge 31 dicembre 2012, n.247.

I consigli dell'ordine stipulano le predette convenzioni d'intesa con le associazioni specialistiche maggiormente rappresentative di cui all'art. 35, comma 1, lettera s), della legge 31 dicembre 2012, n.247

Le convenzioni possono prevedere che le lezioni in cui si articolano i corsi avvengano a distanza con modalità telematiche. In tal caso il comitato di gestione garantisce la presenza nella sede esterna:

Un tutor anche per il rilevamento delle presenze.

Un sistema audiovisivo che consente ai discenti di interloquire con il docente in tempo reale.


Il costo di iscrizione per la frequenza a distanza deve essere uguale a quello sostenuto dai partecipanti nella sede del concorso

* Così come modificato dal Decreto 1 ottobre 2020, n.163.

Le convenzioni prevedono l'istituzione di un **comitato scientifico** composto da sei membri di cui tre nominati da una delle articolazioni di cui al comma 1, uno dei quali con funzione di coordinatore. Gli altri tre membri sono nominati da uno degli enti o delle associazioni di cui ai commi 3 e 4. Il comitato scientifico delibera a maggioranza dei componenti e, in caso di parità, prevale il voto del coordinatore.




Il comitato scientifico individua il programma dettagliato del corso di formazione specialistica, tenendo conto delle linee generali elaborate a norma del comma 2, con l'indicazione da proporre al comitato di gestione, delle materie, delle ore destinate a ciascuna di esse, degli argomenti da trattare e dei docenti.



Il comitato di gestione, d'intesa con il comitato scientifico determina la quota d'iscrizione al corso in modo da garantire esclusivamente l'integrale copertura delle spese di organizzazione e gestione, ivi incluse quelle relative al comitato di gestione e al comitato scientifico.

Le convenzioni di cui ai commi 3 e 4 prevedono, altresì l'istituzione di un **comitato di gestione** composto da cinque membri. Tre membri sono nominati da enti o associazioni di cui ai commi 3 e 4, uno dei quali con funzioni di direttore e coordinatore. Il comitato di gestione delibera a maggioranza dei componenti.



corsi di specializzazione organizzati dai Dipartimenti o dalle strutture di raccordo di cui all'art 2, comma 2, lettera c) della legge 30 dicembre 2010, n. 240 degli ambiti di giurisprudenza delle università legalmente riconosciute e inserite nell'apposito elenco del Ministero dell'istruzione, università e ricerca. (*breviter* MIUR)

L'organizzazione dei corsi deve aver luogo in conformità ai seguenti criteri:

Durata almeno biennale e didattica non inferiore a 200 ore;

Composizione mista ed adeguata qualificazione del corpo docenti;

Didattica frontale non inferiore a 100 ore;

Obbligo di frequenza nella misura minima dell'ottanta per cento della durata del corso;

Previsione di almeno una prova, scritta e orale, al termine di ciascun anno di corso, volta ad accertare l'adeguato livello di preparazione al candidato.*

Il corso, di durata complessiva almeno biennale, relativo ad uno dei settori di specializzazione di cui all'art. 3, comma 1, lettere a), b) e c), prevede una parte generale e una parte speciale di durata non inferiore a un anno destinata alla specializzazione in uno degli indirizzi afferenti al settore.*

La prova è valutata da una commissione nominata dal comitato scientifico e composta per almeno due terzi da membri che, sebbene rientranti nelle categorie di cui all'art. 7, comma 8 del Decreto 12 agosto 2015, n. 144, non devono appartenere al corpo docente del corso.

* Così come modificato dal Decreto 1 ottobre 2020, n. 163.

Conseguimento titolo per comprovata esperienza

Il titolo di avvocato specialista può essere conseguito anche dimostrando la sussistenza congiunta dei seguenti requisiti:

Di avere maturato un'anzianità di iscrizione all'albo degli avvocati ininterrotta e senza sospensioni almeno otto anni;

Per ogni anno, l'istante dovrà comprovare di aver ricevuto e trattato incarichi fiduciari rilevanti per quantità e qualità, almeno pari a dieci per anno. Dunque, l'istante dovrà comprovare di aver trattato nel quinquennio antecedente la presentazione dell'istanza un numero di incarichi fiduciari almeno pari a cinquanta.

Di avere esercitato negli ultimi cinque anni in modo assiduo, prevalente e continuativo attività di avvocato in uno dei settori di specializzazione di cui al Decreto.

L'esperienza quinquennale maturata nel settore (ovvero indirizzo) di specializzazione dovrà essere comprovata attraverso la produzione di una relazione e mediante l'allegazione di idonea ed adeguata documentazione, giudiziale e/o stragiudiziale.

La richiamata relazione dovrà essere quanto più dettagliata possibile e indicare la questioni giuridiche affrontate relativamente agli incarichi computati, trattati nel settore o nell'indirizzo di specializzazione. Dovrà, inoltre, essere corredata dagli atti introduttivi e conclusivi depositati in giudizio dall'istante, ovvero, in mancanza di atti giuridici depositati, da idonea documentazione dalla quale risultino le questioni giuridiche affrontate e trattate.

Nell'accertamento dei tali requisiti, la commissione di cui all'art. 6, comma 4, valuta la congruenza dei titoli presentati e degli incarichi documentati con il settore e, se necessario, con l'indirizzo di specializzazione indicati dal richiedente. Anche in deroga al previsto numero minimo di incarichi per anno, la commissione tiene conto della natura e della particolare rilevanza degli incarichi documentati e delle specifiche caratteristiche del settore e dell'indirizzo di specializzazione.

Nella valutazione dei requisiti di cui al presente articolo, si applica quanto previsto dall'art. 8, comma 2.*

* Così come modificato dal Decreto 1 ottobre 2020, n. 163.

Nel caso di domanda fondata sulla comprovata esperienza il Consiglio nazionale forense convoca l'istante per colloquio per esposizione e discussione dei titoli presentati e della documentazione prodotta a dimostrazione della comprovata esperienza nei relativi settori e indirizzi di specializzazione a norma degli artt. 8 e 11 del Decreto n. 144 del 12 agosto 2015* .

Il titolo di specialista si intende conseguito con l'iscrizione nell'elenco di cui all' art. 5.

Il Consiglio nazionale forense non può rigettare la domanda senza prima aver sentito l'istante.

Il Consiglio nazionale forense comunica il conferimento del titolo all'istante ed al consiglio dell'ordine di appartenenza, ai fini dell'iscrizione degli elenchi di cui all'art. 5.

Il colloquio ha luogo davanti a una commissione di valutazione composta da tre avvocati iscritti all'albo speciale per il patrocinio davanti alle giurisdizioni superiori e da due professori universitari di ruolo in materie giuridiche in possesso di documentata qualificazione nel settore di specializzazione oggetto delle domande sottoposte a valutazione nella singola seduta. Il Consiglio nazionale forense nomina un componente avvocato, i restanti componenti sono nominati con decreto del Ministro della giustizia. In previsione della seduta della commissione, il CNF e il Ministero della giustizia individuano i componenti in possesso della necessaria qualificazione nell'ambito di un elenco tenuto presso il Ministero della giustizia comprendente tutti i settori di specializzazione. L'inserimento nell'elenco è disposto per gli avvocati su designazione del CNF e, per i professori di ruolo, su designazione del dipartimento di afferenza. Gli avvocati e i professori universitari rimangono iscritti nell'elenco per un periodo di 4 anni. La commissione di valutazione è presieduta da uno dei membri nominati dal Ministero della giustizia e delibera a maggioranza dei componenti una proposta motivata di attribuzione del titolo o di rigetto della domanda. Il colloquio è diretto ad accertare l'adeguatezza dell'esperienza maturata nel corso dell'attività professionale e formativa nel settore di specializzazione*.

Richiesta di rilascio del titolo di specialista nel settore penale

L'istante dovrà allegare alla domanda una relazione dalla quale si evinca, con riferimento al caso concreto oggetto della contestazione di reato, le questioni giuridiche trattate sia in sede procedimentale che processuale.

Indicazione d'obbligo dell'indirizzo ai sensi dei commi 1 e 4 dell'art. 3 del Decreto.

Al fine di verificare la coerenza della questione giuridica trattata con l'aggetto dell'incarico professionale, l'istante dovrà altresì allegare documentazione (anche limitata ad un solo atto) da cui si evinca la titolarità della difesa e l'oggetto di addebito ovvero l'imputazione relativa al procedimento cui il mandato si riferisce.

*Nota bene

Considerata l'oralità che connota la celebrazione del processo penale, dove spesso il difensore affronta questioni giuridiche in assenza di qualsivoglia formalizzazione scritta, al fine di verifica di comprovata esperienza, deve necessariamente individuarsi una modalità compatibile con la caratterizzazione del giudizio penale. Trascrizioni?

A tal proposito deve ritenersi che nel concetto di «*incarico*» professionale ai sensi del comma 1, lettera b), dell'art.8 del Decreto non possa essere annoverato il semplice verbale di identificazione (ex art. 349 c.p.p.) non seguito da ulteriori atti garantiti nell'anno di riferimento. Infatti in quest'ultimo, che rappresenta il primo contatto informativo della persona sottoposta ad indagini, si limita ad indicare la sola rubrica della fattispecie penalmente rilevante senza ulteriore indicazione del fatto e senza possibilità di accedere, per ragioni di segreto investigativo, agli atti del procedimento.

La lettera della normativa regolamentare, con riferimento al disposto di cui al comma 1, lettera b), dell'art. 8 del Decreto, laddove contiene espresso riferimento ad incarichi professionali fiduciari, esclude che possano essere validamente allegate – ai fini della comprovata esperienza – le designazioni quale difensore d'ufficio.

I dati riferibili alle generalità delle parti di cui alla relazione e agli atti e/o documenti allegati, sia in ambito giudiziale che stragiudiziale, dovranno risultare anonimi o pseudonimizzati.

Mantenimento del titolo

L'avvocato specialista, ogni tre anni dall'iscrizione nell'elenco di cui all'art. 5, dichiara e documenta al COA d'appartenenza l'adempimento degli obblighi di formazione permanente nel settore di specializzazione, a norma degli articoli 10 ed 11.

Il consiglio dell'ordine di appartenenza:

Cura la tempestiva trasmissione al CNF della dichiarazione e della documentazione, esprimendo parere non vincolante sul mantenimento del titolo di specialista;

Comunica al Consiglio nazionale forense il mancato deposito della dichiarazione e della documentazione.

I CNF e i COA d'intesa con le associazioni forensi specialistiche maggiormente rappresentative di cui all'art. 35, comma 1, lettera s), della l. 31 dicembre 2012, n. 247, promuovono l'organizzazione di corsi di formazione continua nelle materie specialistiche.

Ai fini del mantenimento del titolo di specialista l'avvocato deve dimostrare di aver partecipato in modo proficuo e continuativo a scuole o corsi di alta formazione nello specifico settore di specializzazione per un numero di crediti non inferiore a 75 nel triennio di riferimento e, comunque, a 25 per ciascun anno.

Il titolo di avvocato specialista può essere mantenuto anche dimostrando di avere esercitato nel triennio di riferimento in modo assiduo, prevalente e continuativo attività di avvocato in uno dei settori di specializzazione di cui all'art. 3, mediante la produzione di documentazione, giudiziale o stragiudiziale, comprovante che l'avvocato ha trattato nel triennio incarichi professionali fiduciari rilevanti per quantità e qualità, almeno pari a dieci per anno*. Ai fini del seguente articolo non si tiene conto degli affari che hanno ad oggetto medesime questioni giuridiche e necessitano di analoga attività difensiva.

* Così come modificato dal Decreto 1 ottobre 2020, n. 163.